

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**MUSICALE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA**  
**ASSOCIAZIONE J. VITTORELLI A.M.C.S.D.**

\* \* \*

**DISPOSIZIONI GENERALI**

***Art. 1 (Denominazione e Sede)***

E' costituita, nel rispetto della Costituzione, del Codice Civile e delle norme vigenti sull'associazionismo e, più in generale, sul settore "No Profit", l'Associazione Musicale Culturale e Sportiva Dilettantistica :

**ASSOCIAZIONE J. VITTORELLI A.M.C.S.D.**

L'Associazione ha sede a Bassano del Grappa (VI) in Piazzale Trento n. 21, presso la Scuola Media Jacopo Vittorelli. L'Associazione potrà aprire anche altre sedi sociali ove svolgere le varie attività. Eventuali cambiamenti della sede legale e/o delle altre sedi sociali non comporteranno variazione alcuna allo Statuto e potranno quindi essere deliberati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

***Art. 2 (Statuto)***

L'ASSOCIAZIONE J. VITTORELLI A.M.C.S.D. è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto delle Leggi Regionali di attuazione, dei Principi Generali dell'Ordinamento Giuridico Italiano e della Normativa vigente; in particolare, a seconda del settore musicale che andrà a promuovere, organizzare e gestire, si affilierà all'Ente/i locali, regionali o nazionali riconosciuti, e per le eventuali attività sportive dilettantistiche si iscriverà al CONI ed agli enti preposti, accettandone regole, condizioni e normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare eventuali Regolamenti al fine di disciplinare le diverse attività organizzate e gestite dall'Associazione.

***Art. 3 (Efficacia dello Statuto)***

Lo Statuto e gli eventuali Regolamenti vincolano alla loro osservanza i Soci alla Associazione; essi costituiscono le regole fondamentali dell'Associazione e di comportamento dei Soci.

***Art. 4 (Modificazione dello Statuto)***

Il presente Statuto può essere modificato, in I<sup>^</sup> convocazione, con delibera dell'Assemblea Straordinaria adottata con la presenza almeno dei due terzi (2/3) dei Soci regolarmente iscritti all'Associazione, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, o, in II<sup>^</sup> convocazione, con delibera dell'Assemblea Straordinaria adottata con la presenza almeno di un terzo (1/3) dei Soci regolarmente iscritti all'Associazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

***Art. 5 (Interpretazione dello Statuto)***

Lo Statuto è interpretato secondo i criteri del Codice civile.

## FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

### *Art. 6 (Carattere dell'Associazione)*

L'ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE **J. VITTORELLI** :

- a) Persegue finalità di solidarietà sociale in tutte le attività dalla stessa promosse, organizzate e/o gestite, sia che siano attività musicali, didattiche e culturali in genere o sportivo-dilettantistiche e sociali;
- b) Svolge le attività indicate nel successivo articolo 8 e quelle ad esse direttamente connesse;
- c) Non distribuisce, nemmeno in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni e/o Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che, per Legge, Statuto o Regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- d) Accantona e/o impiega gli Avanzi di Gestione realizzati, nelle attività associative previste dallo Statuto.

Inoltre l'Associazione si prefigge di offrire sostegno e collaborazione ad altri Gruppi o Associazioni aventi finalità affini e ad Istituzioni pubbliche e/o private.

### *Art. 7 (Durata dell'Associazione)*

La durata dell'Associazione è illimitata.

### *Art. 8 (Scopi dell'Associazione)*

L'ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE **J. VITTORELLI** è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro; essa condivide i valori della solidarietà sociale e della condivisione umana.

L'ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE **J. VITTORELLI** ha lo scopo di:

1. creare condizioni concrete di aggregazione e di scambio culturale, sociale e sportivo dilettantistico, affinché ciascun individuo possa esprimere, durante le fasi della propria vita, tutte le potenzialità proprie e quelle prodotte dalla relazione, dal confronto e dalla collaborazione con persone di diversa età, estrazione sociale, sesso e cultura;
2. valorizzare l'appartenenza alla propria comunità ed al proprio territorio attraverso l'interscambio di esperienze e percorsi storici, artistici, culturali e sportivi;
3. mettere in sinergia tutte le risorse già presenti nella società (istituzioni, servizi, scuole, parrocchie ed associazioni) dando vita a un sistema di relazioni ad ulteriore beneficio del singolo cittadino e dell'intera collettività;
4. favorire lo sviluppo dei Soci in ogni forma e settore, organizzando corsi didattici, di formazione anche professionale, aggiornamento, perfezionamento, qualificazione, corsi per docenti di musica e ballo, istruttori sportivi, tavole rotonde, seminari, etc. a favore degli associati e non, anche in collaborazione con altri enti;
5. promuovere, organizzare e/o gestire attività sociali, musicali e culturali in genere, nonché attività sportive dilettantistiche, quali attività corali, bandistiche, orchestrali, strumentali e non, centri estivi, doposcuola, cineforum, feste, spettacoli, stage, concorsi, gare, manifestazioni sportive, ed ancora, altri incontri in genere di natura sociale, ricreativa, culturale e sportiva, favorendo situazioni di aggregazione e di reciproca conoscenza

degli associati, esaltando i valori del vivere insieme nel tempo libero e nello sport in un clima di relazione e condivisione di esperienze;

6. gestire sale musicali, auditorium, teatri ed altre sale polivalenti in genere per la pratica di attività musicali, attività teatrali, attività legate alla danza ed al ballo ed ogni altra attività culturale produca benefici ai Soci;
7. stipulare convenzioni operative con l'Istituto Comprensivo N. 1 di Bassano del Grappa e/o con altre scuole aziende ed entità sociali ed economiche al fine esclusivo di migliorare le opportunità di sviluppo dei Soci;
8. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e/o Privati per la gestione di impianti di qualsiasi genere, aree pubbliche o attrezzate, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative, purché consoni coi fini dell'Associazione;
9. esercitare occasionalmente senza scopi di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento, con l'osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti.

Al fine di aggiornare e potenziare l'informativa ai Soci, potrà creare siti internet, essere editrice di giornali, riviste e libri a divulgazione gratuita.

#### ***Art. 9 (Ambito di Attuazione delle Finalità)***

L'Associazione può promuovere ed estendere le proprie attività sia nel territorio nazionale sia all'estero.

### **I SOCI/ADERENTI**

#### ***Art. 10 (Ammissione)***

Sono Soci dell'Associazione tutte le persone che condividendo le finalità e gli scopi dell'Associazione, mossi da spirito di solidarietà ne fanno domanda di ammissione; il Presidente può deliberare direttamente o tramite i Componenti del Consiglio Direttivo l'accettazione della domanda; la decisione, nei casi dubbi potrà essere portata a discussione o a ratifica del Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa, se prevista.

#### ***Art. 11 (Diritti)***

I Soci hanno il diritto di conoscere le attività dell'Associazione e hanno diritto di verifica dell'andamento delle stesse così come stabilito dalla normativa vigente, dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento. I Soci dell'Associazione hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e degli eventuali "Rimborsi Forfetari" e/o altri compensi/emolumenti (se riconosciuti e permessi dalla normativa vigente) per l'attività prestata, previo consenso del Presidente o di un suo delegato e compatibilmente con le risorse finanziarie della medesima. I Soci/Aderenti maggiorenni, in regola con la quota annuale, hanno diritto di elettorato attivo e passivo, hanno diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi. Ciascuno Socio ha diritto ad un voto. E' garantita l'effettività del rapporto associativo tramite una disciplina uniforme dello stesso e delle modalità associative. L'Associazione fissa i criteri e le modalità di ammissione ed esclusione dei Soci.

La qualifica di Socio si perde se non viene rinnovata l'adesione con il versamento della quota annuale, entro un mese

dalla scadenza.

#### ***Art. 12 (Doveri)***

I Soci dell'Associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri Soci ed all'esterno dell'Associazione, deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, rispetto, rigore morale. Ogni Socio infatti, deve essere consapevole di far parte di un'Associazione che pone in primo piano sempre, comunque e senza pregiudizi, la persona, la sua dignità, il suo bisogno, la sua cultura, il suo essere nel territorio. Questo deve essere il criterio ispiratore del gruppo nello svolgere il servizio agli altri. Ogni Socio, inoltre, deve essere consapevole di appartenere ad una associazione che opera in regime di massima trasparenza e tale deve essere l'immagine all'esterno della stessa.

#### ***Art. 13 (Esclusione e Recesso)***

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Socio dell'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o dall'eventuale regolamento, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il Socio ha possibilità di appello al Collegio dei Probiviri, se nominato, alla prima Assemblea utile, e comunque al Giudice Ordinario.

### **GLI ORGANI**

#### ***Art. 14 (Indicazione degli Organi)***

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, la Commissione Artistica, se nominata, il Collegio dei Sindaci (o il Revisore Unico), se nominato, ed il Collegio dei Probiviri, se nominato. Per le cariche associative possono essere previsti il rimborso delle spese documentate e sostenute e degli eventuali "Rimborsi Forfetari", previo consenso del Consiglio Direttivo, ed ai sensi della Legge vigente in materia di Associazionismo ed in particolare di Cori, Bande ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, dello Statuto e dell'eventuale Regolamento dell'Associazione, compatibilmente con le risorse economiche della medesima e, naturalmente, in ragione della carica sociale ricoperta e dell'opera effettivamente svolta a favore dell'Associazione.

Eventuali compensi di altra natura, possono essere riconosciuti alle cariche elette, solo se deliberate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, e nei limiti ammessi dalla legislazione vigente; in ogni caso, ai Componenti degli Organi dell'Associazione (Cariche elette), non è consentito corrispondere, in ragione della carica sociale ricoperta, emolumenti individuali, anche in natura, di importo annuo superiore al compenso massimo previsto per il Presidente di Collegio Sindacale di società per azioni.

### **L'ASSEMBLEA**

#### ***Art. 15 (Composizione)***

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione maggiorenni ed è l'Organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

### ***Art. 16 (Convocazione)***

L'Assemblea si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o almeno 1/10 dei Soci. L'Assemblea si deve riunire almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Rendiconto consuntivo.

La convocazione dell'Assemblea può essere sia diretta a ciascun Socio, con qualsiasi tipo di comunicazione dimostrabile, sia mediante avviso affisso presso la sede sociale e/o le sedi ove l'Associazione svolge le proprie attività, almeno 8 giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'Ordine del Giorno. Ogni Socio elegge domicilio, per quel che riguarda i rapporti con l'Associazione, presso la sede legale della stessa.

### ***Art. 17 (Validità dell'Assemblea)***

In I<sup>a</sup> convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In II<sup>a</sup> convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun Socio.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i Componenti degli Organi non hanno diritto di voto.

### ***Art. 18 (Votazione)***

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per l'Assemblea Straordinaria, relative all'approvazione e modificazione dello Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione (Art. 4).

I voti sono palesi salvo quelli aventi ad oggetto decisioni riguardanti persone o loro qualità.

### ***Art. 19 (Verbalizzazione)***

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, oppure da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dallo stesso Verbalizzante e dal Presidente. I verbali e gli altri documenti dell'Associazione, sono conservati a cura del Presidente o del Segretario, nella sede dell'Associazione o nel luogo stabilito dal Consiglio Direttivo. I Soci hanno diritto di consultare i verbali e farne copia a proprie spese.

## **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### ***Art. 20 (Composizione)***

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 9 membri, eletti dall'Assemblea tra i Soci in regola con l'iscrizione e che abbiano raggiunto la maggiore età. Nel caso in cui, per morte, recesso od esclusione, vengano meno alcuni consiglieri, il Consiglio li surroga con persone disponibili. Il mandato dei Consiglieri così individuati scade comunque insieme a quello degli altri Consiglieri. Qualora venga meno più della metà dei Consiglieri, deve essere urgentemente convocata l'Assemblea per eleggere il nuovo Consiglio.

### ***Art. 21 (Presidente del Consiglio Direttivo e Cariche direttive)***

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio stesso assieme

alle altre cariche, quali: il Segretario, il Tesoriere ed eventuali altri Componenti a cui lo stesso darà deleghe particolari.

#### ***Art. 22 (Durata e Funzioni)***

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di 3 (tre) anni. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno 1/2 dei componenti, con un minimo di tre; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed a parità di voto, prevale il voto del Presidente. Delle principali deliberazioni e discussioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e da un Consigliere che funge da Segretario verbalizzante; il verbale sarà consultabile da tutti i Soci.

Il Consigliere assente per almeno 3 riunioni consecutive, senza giustificato motivo, potrà essere rimosso e sostituito.

### **IL PRESIDENTE**

#### ***Art. 23 (Elezione)***

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

#### ***Art. 24 (Durata)***

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, con la maggioranza superiore al 50% (cinquanta per cento) dei Soci può revocare il Presidente. Entro 30 giorni prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo (se raggiunta la scadenza del mandato o se decaduto).

#### ***Art. 25 (Funzioni)***

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Cura che tutti i verbali siano custoditi presso la sede dell'Associazione o nel luogo stabilito dal Consiglio Direttivo, dove possono essere consultati dai Soci. In assenza temporanea del Presidente, le di Lui funzioni sono svolte dal VicePresidente.

### **LA COMMISSIONE ARTISTICA**

#### ***Art. 26 (Commissione Artistica)***

L'Associazione, tramite il Consiglio Direttivo, può nominare una o più Commissioni Artistiche, le quali avranno l'incarico di organizzare iniziative didattico culturali di vario genere da sottoporre all'approvazione del Consiglio, o di gestire attività già deliberate. Le Commissioni Artistiche durano in carica il tempo necessario per realizzare le attività deliberate. Il Consiglio Direttivo, all'interno del Regolamento dell'Associazione, stabilirà i criteri di formazione, le mansioni, i compiti specifici e tutti gli altri dettagli operativi, nessuno escluso, di detto Organo associativo.

### **IL COLLEGIO DEI SINDACI/IL REVISORE DEI CONTI**

#### ***Art. 27 (Collegio Sindacale/Revisore dei Conti)***

L'Associazione, tramite l'Assemblea, può eleggere un Collegio Sindacale formato da tre componenti od in alternativa un Revisore Unico; le relative cariche sono incompatibili con quella di Consigliere. Il Collegio o il Revisore Unico,

durano in carica per di tre anni e sono rieleggibili. Sono compiti di detto Organo, effettuare il controllo sulla regolarità contabile delle uscite e delle entrate e del Rendiconto Consuntivo, esprimendone in merito il proprio parere in una relazione allegata al medesimo. Eventuali rilievi critici sono allegati al Rendiconto e sottoposti all'Assemblea.

## **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### ***Art. 28 (Collegio dei Probiviri)***

L'Associazione, tramite l'Assemblea, può eleggere un Collegio dei Probiviri formato da tre Componenti. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di Consigliere. Il Collegio dei Probiviri, dura in carica per un periodo di tre anni ed è rieleggibile. Dirime le controversie associative.

## **LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)**

### ***Art. 29 (Indicazione delle Risorse)***

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi;
- b) offerte liberali, donazioni e lasciti;
- c) ogni altro tipo di entrata ammessa dalla normativa vigente sull'associazionismo.

### ***Art. 30 (Beni)***

Possono essere beni dell'Associazione sia beni immobili sia beni mobili registrati e non. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché gli altri beni "durevoli" di proprietà dell'Associazione possono devono elencati in un apposito inventario, depositato presso la sede e consultabile da tutti i Soci.

### ***Art. 31 (Quote e Contributi)***

Le quote ed i contributi ordinari sono costituiti dalle quote associative annuali dei Soci, stabilite dal Consiglio Direttivo e dai contributi versati dai Soci per partecipare alle attività associative e coprire quindi sia le spese ed i costi sostenuti dall'Associazione per le attività organizzate e gestite alle quali i Soci partecipano, sia per la promozione di altre attività. I contributi straordinari sono elargiti dai Soci, dalle persone fisiche e/o dalle persone giuridiche o altri enti estranei all'Associazione. La quota ed il contributo associativi sono intrasmissibili.

### ***Art. 32 (Erogazioni, Donazioni e Lasciti)***

Le erogazioni liberali in denaro o beni e le donazioni sono accettate dal Presidente e saranno utilizzate nella gestione ordinaria dell'Associazione a favore dei Soci in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Qualora lo ritenga opportuno, per il particolare ammontare o valore, il Consiglio Direttivo ne renderà debito conto ai Soci in occasione dell'Assemblea di approvazione del Rendiconto. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Presidente. Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea deliberano, rispettivamente, sull'utilizzazione di essi mobili o immobili, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

### ***Art. 33 (Avanzi e Disavanzi di Gestione)***

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per Legge, Statuto o Regolamento perseguono scopi analoghi. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Eventuali disavanzi di gestione saranno coperti con i fondi o le riserve createsi con avanzi di gestione di precedenti esercizi o, in mancanza, tramite prestiti temporanei da richiedersi ad Istituti di Credito o effettuati spontaneamente dagli stessi Componenti il Consiglio Direttivo e/o da Soci. Detti prestiti saranno restituiti dall'Associazione non appena questa ne avrà la capacità finanziaria. Qualora detti prestiti non possano essere restituiti a breve o negli anni successivi dagli avanzi di gestione dell'Associazione, il creditore potrà rivalersi sui beni dell'Associazione, o in alternativa il Consiglio direttivo potrà deliberare il versamento di un contributi straordinari da parte di tutti i Soci, sino ad integrale restituzione del prestito.

#### ***Art. 34 (Devoluzione dei Beni)***

Lo scioglimento dell'Associazione, come anticipato all'Art. 4, può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria, in I^ convocazione con la presenza di almeno due terzi (2/3) dei Soci, ed il voto della maggioranza dei presenti, o in II^ convocazione con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di cessazione e scioglimento dell'Associazione, i beni costituenti il patrimonio, saranno devoluti, in alternativa, ad altre associazioni operanti nel medesimo settore, ad O.N.L.U.S. con finalità analoghe, a fini di pubblica utilità o in beneficenza, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### ***Art. 35 (Rendiconti Consuntivi e Preventivi)***

Il Rendiconto Consuntivo dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Dal Rendiconto Consuntivo, elaborato secondo il "Principio di Cassa", emerge l'Avanzo o il Disavanzo di Gestione dell'esercizio, quale risultato della differenza tra tutte le entrate incassate da quote, contributi ed altri ricavi in genere e tutte le uscite sostenute per spese, costi ed altri oneri in genere. Qualora particolari attività lo richiedano, o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, quest'ultimo redigerà anche il Rendiconto Preventivo da sottoporre, assieme al Consuntivo, all'approvazione dell'Assemblea.

#### ***Art. 36 (Formazione e Contenuto del Rendiconto)***

Il Rendiconto è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le voci di entrata e di uscita relative all'esercizio.

#### ***Art. 37 (Approvazione del Rendiconto)***

Il Rendiconto Consuntivo e quello Preventivo, quando previsto, sono approvati come previsto agli articoli 16 e seguenti, dall'Assemblea con voto palese ed a maggioranza dei presenti, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

### **LE CONVENZIONI**

#### ***Art. 38 (Deliberazione delle Convenzioni)***

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione sarà custodita, a cura del Presidente.



***Art. 39 (Stipulazione delle Convenzioni)***

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'Associazione.

***Art. 40 (Attuazione della Convenzione)***

Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione delle convenzioni.

**DIPENDENTI E COLLABORATORI**

***Art. 41 (Dipendenti)***

L'Associazione può assumere dei dipendenti, nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili, e dalla Legge 383/2000. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla Legge e dall'eventuale apposito Regolamento adottato dall'Associazione. I dipendenti saranno, ai sensi di Legge, assicurati per la responsabilità civile verso terzi.

***Art. 41 (Collaboratori di Lavoro Autonomo)***

L'Associazione può giovare dell'opera di Collaboratori esterni, nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili, e dalla Legge 383/2000. I rapporti tra l'Associazione ed i Collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla Legge e dai relativi contratti collettivi di lavoro.

**LA RESPONSABILITA'**

***Art. 42 (Responsabilità dell'Associazione)***

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

***Art. 43 (Assicurazione dell'Associazione)***

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa.

**DISPOSIZIONI FINALI**

***Art. 44 (Disposizioni Finali)***

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazionismo in quanto applicabili; in particolare per le attività musicali, culturali e sportive dilettantistiche si fa riferimento anche allo Statuto ed ai Regolamenti degli Enti di Promozione Sociale locali, regionali o nazionali, del CONI, del CIO, della Federazione e/o degli altri Enti a cui l'Associazione sarà affiliata/associata.